

A tutti i clienti interessati

Loro Sede

Aggiornamenti News 07/2023

Pisa, 24 gennaio 2023

Oggetto: **Obbligo pubblicità per i soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, aiuti, sussidi**

SI RICORDA CHE il “Decreto crescita” 2019 ha introdotto una riformulazione della disciplina di trasparenza delle erogazioni pubbliche, già prevista dalla legge 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, **prevedendo** nuovi obblighi di pubblicità posti a carico dei soggetti beneficiari e obblighi sanzionatori per le amministrazioni eroganti. Si riporta una breve sintesi della normativa in oggetto.

La Legge stabilisce che i beneficiari (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, associazioni di consumatori, cooperative sociali, associazioni di consumatori e di utenti rappresentative a livello nazionale) devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

I soggetti beneficiari che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. (Imprenditori soggetti all’obbligo di registrazione) - devono pubblicare, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni.

I soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Gli **obblighi di pubblicazione** di cui ai commi sopra citati, sussistono per importi a partire **da € 10.000,00**.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste, comporta, già a partire dal 1° gennaio 2020, delle sanzioni. In particolare: (dall’1.01.2020) una *sanzione pari all’1% degli importi ricevuti*, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni, l’applicabilità della sanzione di *restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti*.

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse.

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze.

Cordiali saluti